



Comune di Caldiero

PROVINCIA DI VERONA

Piazza Marcolungo, 19 - 37042 - C.F. e P. IVA 00252060231 - Tel 045-7650023 Fax 045 6172364

COPIA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Certifico io sottoscritto Funzionario responsabile su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno:

11-01-2018
all'Albo pretorio, ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Addi, 11-01-2018.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
f.to Giuliani Elena

COMUNICAZIONE
CAPIGRUPPO CONSILIARI
(Art. 125 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi :

11-01-2018
giorno di pubblicazione, ai capigruppo consiliari .

Addi, 11-01-2018.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
f.to Giuliani Elena

N. **145** Reg. Delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ADESIONE AL PROTOCOLLO DI LEGALITA' AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA NEL SETTORE DEI "CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, SOTTOSCRITTO IL 07.09.2015 TRA LE PREFETTURE DEL VENETO, REGIONE VENETO, UPI VENETO E ANCI VENETO

L'anno **duemiladiciassette** addì **venti** del mese di **dicembre** alle ore 21:45 nella Residenza Municipale, previa osservanza delle formalità di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

	presente/assente
Lovato Marcello	Presente
Fasoli Francesco	Presente
Dal Sasso Andrea	Presente
Stizzoli Laura	Presente
Martinato Melania	Presente

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale,
Dott. Nicola Fraccarollo.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Signor Lovato Marcello, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: ADESIONE AL PROTOCOLLO DI LEGALITA' AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA NEL SETTORE DEI "CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, SOTTOSCRITTO IL 07.09.2015 TRA LE PREFETTURE DEL VENETO, REGIONE VENETO, UPI VENETO E ANCI VENETO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA EX ART. 49 D.LGS. 18/08/2000, N. 267

Visto si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Li 20-12-2017

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI**

F.to Dott. Nicola Fraccarollo
.....

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA EX ART. 49 D.LGS. 18/08/2000, N. 267

Visto si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Li 20-12-2017

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO FINANZIARIA**

F.to Dott. Michele Cattazzo
.....

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA EX ART. 49 D.LGS. 18/08/2000, N. 267

Visto si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Li 20-12-2017

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
TECNICA**

F.to Arch. Alessio Pasetto
.....

Proposta di delibera di iniziativa del SINDACO Lovato Marcello

Premesso che:

- con decreto 14 marzo 2003, il Ministero dell'interno ha disciplinato le procedure di monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti industriali connessi alla realizzazione delle "grandi opere" per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa, successivamente esteso a tutte le opere pubbliche con legge 15 luglio 2009, n.94, attraverso un ampliamento dei poteri del Prefetto;
- con D.P.R. 2 agosto 2010, n. 150, è stato adottato il Regolamento che disciplina il rilascio delle informazioni antimafia sugli appalti superiori alle soglie comunitarie;
- al fine di introdurre ulteriori stringenti controlli volti a scongiurare eventuali traffici illeciti da parte di soggetti collusi con la mafia, è stata approvata la legge 13 agosto 2010, n.136, recante il "Piano straordinario contro le mafie, nonchè delega al Governo in materia di normativa antimafia" che prevede, tra l'altro, all'art. 3, la tracciabilità dei flussi finanziari connessi ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- con decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è stato adottato il "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonchè nuove disposizioni in materia antimafia, a norma degli artt.1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136";
- il 21 novembre 2011, il Ministero dell'Interno e l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture hanno sottoscritto un protocollo d'intesa finalizzato, tra l'altro, a conseguire, tramite le Prefetture, la promozione e la tutela della legalità e della trasparenza nel settore degli appalti attraverso appositi Protocolli di legalità tra Prefetture e Amministrazioni Pubbliche e/o soggetti privati interessati;
- la legge 6 novembre 2012 n.190 recante "Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" all'art.1, comma 17, ha stabilito che "le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere invito, che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione della gara";
- l' AVCP, con determinazione n.4/2012 si è pronunciata circa la legittimità di prescrivere l'inserimento di clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti nell'ambito di protocolli di legalità/patti d'integrità, precisando che "mediante l'accettazione delle clausole sancite nei protocolli di legalità al momento della presentazione della domanda di partecipazione e/o dell'offerta, infatti, l'impresa concorrente accetta, in realtà, regole che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte le procedure concorsuali, della estromissione dalla gara (cfr Consiglio di Stato sez. VI, 8 maggio 2012, n.2657; Consiglio di Stato, 9 settembre 2011n n. 5066);
- il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 72 del 11.09.2013 ed aggiornato con determinazione n.12 del

28.10.2015, tra le azioni e le misure della prevenzione della corruzione prevede che le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell'art. 1, comma 17, della legge 190 del 2012, di regola, predispongano ed utilizzino protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse e che, a tal fine, le pubbliche amministrazioni inseriscano negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia in base alla quale il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità comporta l'esclusione della gara e la risoluzione del contratto;

- in data 9 gennaio 2012 è stato sottoscritto dalla Regione Veneto, dalle Prefetture della Regione Veneto, dall'ANCI e dall'Urp Veneto il "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";

- in data 7 settembre 2015 la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI e l'URP VENETO hanno sottoscritto il nuovo "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture" (che ripropone i contenuti del precedente accordo con i necessari aggiornamenti ed integrazioni);

- la circolare della Prefettura di Verona (prot. 13118 dell'11 settembre 2017) ha sollecitato l'adesione al succitato nuovo Protocollo di Intesa;

Considerato:

- che risulta fondamentale che, alla repressione sul piano puramente penale, si affianchi una capillare azione di prevenzione in via amministrativa che possa far leva non solo sul rafforzamento degli strumenti normativi, ma anche su quelli di carattere pattizio, attraverso l'introduzione, accanto alle tradizionali clausole antimafia, di pattuizioni tese a rafforzare gli impegni volti a raggiungere il massimo livello di trasparenza e legalità, pure in ambiti non immediatamente e strettamente riconducibili ai rischi di aggressione da parte del crimine organizzato;

- che l'esperienza dei Protocolli di Legalità, conseguenti al protocollo d'intesa sottoscritto il 21 novembre 2000 dal Ministero dell'Interno e dall'AVCP, ha dimostrato che essi assumono una valenza significativa nella prevenzione antimafia, in quanto anticipano le soglie delle verifiche, rafforzano la rete di monitoraggio e consentono di estendere le cautele antimafia a forniture e servizi altrimenti esclusi;

Visti:

- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Caldiero, approvato con delibera di Giunta Comunale n.7 del 31 gennaio 2017,
- l'art.48 del D.Lgs n.267/2000
- gli allegati pareri di di regolarità tecnica ex art. 49 - D.Lgs. n.267/2000, testo unico sull'Ordinamento degli Enti Locali;

SI PROPONE

1. di aderire al "Protocollo di Legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", sottoscritto in data 07.09.2015, dalla Regione Veneto, Prefetture - Uffici Territoriale del Governo del Veneto, dall'ANCI Veneto e dall'UPI Veneto, allegato alla presente sub A), quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che, aderendo a tale Protocollo, il Comune di Caldiero sovrintenderà al rispetto delle regole in esso contenute in ordine ai bandi e contratti di lavori, servizi e forniture;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente alla sezione "Amministrazione Trasparente"
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio comunale;
5. di incaricare i Responsabili dei Settori dell'esecuzione della presente deliberazione.

FIRMA DEL PROPONENTE
f.to SINDACO Lovato Marcello

.....

Il Presidente pone in trattazione la proposta di delibera soprariportata;

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la suddetta proposta di deliberazione, corredata dal prescritto parere a norma dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Considerata la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si recepiscono nel presente provvedimento;

Ritenuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto dagli artt. 42 e 48 del citato decreto n. 267/2000;

A voti unanimi favorevoli, palesemente espressi per alzata di mano;

DELIBERA

di approvare integralmente la proposta di cui in premessa che viene inserita nel presente atto come parte costitutiva del medesimo.

* * * * *

Successivamente, in virtù dell'urgenza di provvedere;

LA GIUNTA COMUNALE

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi per alzata di mano;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.



Prefettura di Verona
Ufficio territoriale del Governo

Fasc. 2520/10 – Area I
Allegati 2

Verona, 11 SET, 2017.

Al Signor Presidente della
Amministrazione Provinciale
di VERONA

Ai Signori Sindaci dei
Comuni della Provincia
LORO SEDI

Al Sig. Direttore Generale
dell'Azienda ULSS n. 9 "Scaligera"
Via Valverde, 42 – VERONA

Al Sig. Presidente della
Comunità Montana Monte Baldo
CAPRINO VERONESE

Al Sig. Presidente della
Comunità Montana della Lessinia
BOSCO CHIESANUOVA

Al Sig. Dirigente dei
Sistemi Territoriali S.p.A.
Ispettorato di Porto
Via Locatelli, 3 – VERONA

Al Sig. Dirigente del Servizio
Ispettorato Regionale Agricoltura
Via Locatelli, 1 – VERONA

Al Sig. Dirigente dell'Ufficio
Genio Civile Regionale
Piazzale Cadorna VERONA

Al Sig. Dirigente del Servizio
Forestale Regionale
Via Albere, 19 – VERONA

Al Sig. Presidente
dell'Unione di Comuni Adige Guà
Via Rinascimento, 29 – COLOGNA VENETA

Al Sig. Presidente
dell'Unione di Comuni "Verona Est"
Piazzale Trento, 2 – COLOGNOLA AI COLLI



Prefettura di Verona
Ufficio territoriale del Governo

OGGETTO: “Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici, di lavori, servizi e forniture”, sottoscritto a Venezia il 7 settembre 2015 tra le Prefetture del Veneto, la Regione Veneto, l’U.P.I. Veneto e l’A.N.C.I. Veneto.

Si fa riferimento alla precorsa corrispondenza riguardante le iniziative volte a prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose negli appalti pubblici e, in particolare, alla circolare prefettizia Fasc. 2520/10 – Prot. n. 12171 in data 17/03/2016, con cui è stato trasmesso il “Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, stipulato a livello regionale il 7 settembre 2015 a Venezia, tra i Prefetti del Veneto ed i Presidenti della Regione Veneto (anche in rappresentanza delle U.U.L.L.SS. del Veneto), dell’A.N.C.I. Veneto (in rappresentanza dei Comuni veneti) e dell’U.P.I. Veneto (in rappresentanza delle Province venete).

Come è noto, l’Accordo contiene una serie di adempimenti da osservare a cura delle Stazioni appaltanti, i quali si aggiungono alle ordinarie prescrizioni previste dalla normativa generale in materia, con l’obiettivo di rendere più stringenti i controlli volti a scongiurare eventuali azioni illecite da parte di soggetti collusi con la criminalità organizzata.

A titolo esemplificativo: adeguare i propri bandi e contratti inserendo le clausole ivi indicate; verificare il rispetto da parte delle imprese assegnatarie dei lavori, servizi e forniture, delle procedure previste a loro carico (tracciabilità dei flussi finanziari, obbligo dell’appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante l’elenco di tutte le imprese coinvolte direttamente o indirettamente nella realizzazione dell’opera a titolo di subcontraenti con riguardo alle forniture e servizi “sensibili”, ecc.).

Ciò premesso, nell’evidenziare l’utilità dell’Accordo di cui trattasi quale efficace strumento per incrementare la sicurezza degli appalti e la trasparenza delle relative procedure in funzione di prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali, si sottopone nuovamente alla valutazione delle SS.LL. l’opportunità di aderire al “Protocollo di Legalità”, facendo conoscere le determinazioni che saranno assunte in proposito.

IL PREFETTO
(Mulas)



Prefettura di Verona
Ufficio territoriale del Governo

Fasc. 2520/2010Area I
Allegato 1

Verona, 16 MAR. 2016

Al Signor Presidente della
Amministrazione Provinciale di
VERONA

Ai Signori Sindaci dei
Comuni della Provincia
LORO SEDI

Ai Signori Commissari Straordinari
dei Comuni di
PASTRENGO
SAN GIOVANNI LUPATOTO

Al Sig. Direttore Generale
dell'Azienda Ospedaliera
Istituti Ospitalieri di Verona
Piazzale Stefani, 1 - VERONA

Al Sig. Direttore Generale
dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata
via Ristori, 1 - VERONA

Al Sig. Direttore Generale
dell'ULSS 20 di Verona
via Salvo d'Acquisto, 7 - VERONA

Al Sig. Direttore Generale
dell'ULSS 21 di Legnago
via Gianella, 1 - LEGNAGO

Al Sig. Direttore Generale
dell'ULSS 22 di Bussolengo
via C.A. Dalla Chiesa - BUSSOLENGO

Al Sig. Presidente della
Comunità Montana Monte Baldo
Località Platano - CAPRINO VERONESE

Al Sig. Presidente della
Comunità Montana della Lessinia
Piazza Borgno, 52 - BOSCO CHIESANUOVA

Al Sig. Dirigente dei
Sistemi Territoriali S.p.A.
Ispettorato di Porto
Via Locatelli, 3 - VERONA

Prefettura Verona - Ordine Pubblico - Affari Diversi - Prot. Uscita N.0012171 del 17/03/2016



Prefettura di Verona
Ufficio territoriale del Governo

Al Sig. Dirigente del Servizio
Ispettorato Regionale Agricoltura
Via Locatelli, 1 - VERONA

Al Sig. Dirigente dell'Ufficio
Genio Civile Regionale
Piazzale Cadorna VERONA

Al Sig. Dirigente del Servizio
Forestale Regionale
Via Albere, 19 - VERONA

Al Sig. Presidente
dell'Unione di Comuni Adige Guà
Via Rinascimento, 29 - COLOGNA VENETA

Al Sig. Presidente
dell'Unione di Comuni "Verona Est"
Piazzale Trento, 2 - COLOGNOLA AI COLLI

e p.c

Al Sig. Questore di
VERONA

Al Sig. Comandante Provinciale
Carabinieri di
VERONA

Al Sig. Comandante Provinciale
Guardia di Finanza di VERONA

Al Signor Direttore della
Direzione Investigativa Antimafia di
PADOVA

Al Sig. Coordinatore Provinciale
del Corpo Forestale dello Stato
VERONA

OGGETTO: "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici, di lavori, servizi e forniture", sottoscritto a Venezia il 7 settembre 2015 tra le Prefetture del Veneto, la Regione Veneto, l'U.P.I. Veneto e l'A.N.C.I. Veneto .



Prefettura di Verona
Ufficio territoriale del Governo

Si fa riferimento alla precorsa corrispondenza concernente le iniziative volte a prevenire il rischio di infiltrazione mafiosa negli appalti pubblici ed, in particolare, alla circolare prefettizia n. Prot. 00863/12 Fasc. 2520/2010 Area I° in data 9 maggio 2012, con cui è stato trasmesso il "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", stipulato a livello regionale il 9 gennaio 2012 a Venezia, tra i Prefetti del Veneto ed i Presidenti della Regione Veneto (anche in rappresentanza delle UU.LL.SS. del Veneto), dell'A.N.C.I. Veneto (in rappresentanza dei Comuni veneti) e dell'U.P.I. Veneto (in rappresentanza delle Province venete).

Al riguardo, si fa presente che a livello regionale il 7 settembre 2015 è stato siglato il nuovo "Protocollo di legalità" – sostitutivo del suddetto accordo e di quello successivo firmato il 23 luglio 2014 - che contiene alcune importanti previsioni anche alla luce della nuova normativa in materia di anticorruzione e dell'intesa sottoscritta il 15 luglio 2014" tra il Ministro dell'Interno ed il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al fine di avviare una reciproca collaborazione per lo sviluppo di una coordinata azione dei fenomeni di corruzione e, più in generale, di una indebita interferenza nella gestione della cosa pubblica.

Al riguardo, si trasmette per opportuna conoscenza e per la valutazione di una eventuale adesione, copia del suddetto "Protocollo di legalità", restando in attesa di conoscere le determinazioni che in proposito si riterranno di assumere.

IL PREFETTO
(M. 101)

PPL



Prefettura di Venezia
Ufficio Territoriale del Governo



Prot. N. 11/GAB/2015

Venezia, 14 settembre 2015

Ai Sigg.ri Prefetti di

BELLUNO
PADOVA
ROVIGO
TREVISO
VERONA
VICENZA

Oggetto: Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici, di lavori, servizi e forniture.

Di seguito a precorsa corrispondenza, concernente l'oggetto, si trasmette l'unito Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici, di lavori, servizi e forniture, aggiornato alla luce della nuova disciplina in materia di anticorruzione ed approvato dal Ministero dell'Interno in data 18 dicembre 2014.

IL PREFETTO
(Cuttaia)

PREFETTURA DI VERONA
Data <u>16/9/15</u>
Archivio Informatizzato
Protocollo n. <u>27815/15</u>
Procedimento n. _____
fascicolo n. <u>2520/10</u>



**PROTOCOLLO DI LEGALITA'
AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI
TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA
CRIMINALITA' ORGANIZZATA NEL
SETTORE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI
LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

Venezia, 07 SET. 2015



*Prefettura della
Regione Veneto*



REGIONE DEL VENETO

PREMESSO

che l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, relativo agli accordi tra amministrazioni pubbliche, stabilisce che le stesse possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

che l'art. 4 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48, relativo ai Protocolli di intesa e accordi da sottoscrivere con gli organi statali ed enti pubblici, stabilisce che, al fine di garantire efficaci ed efficienti forme di monitoraggio del mercato dei pubblici appalti e di prevenzione dei fenomeni criminali, la Regione promuove la stipulazione e la periodica revisione di protocolli di intesa con gli organismi istituzionali preposti al contrasto del crimine organizzato e mafioso, operanti nel territorio del Veneto;

che, con Decreto del 14 marzo 2003, il Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero della Giustizia ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha disciplinato le procedure di monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti industriali connessi alla realizzazione delle "grandi opere" per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa;

che l'art. 2 della Legge 15 luglio 2009, n. 94, ha esteso l'ambito di applicazione di tale azione di monitoraggio a tutte le opere pubbliche attraverso un ampliamento dei poteri del Prefetto di accesso ai cantieri, avvalendosi dei Gruppi Interforze di cui al citato Decreto del 14 marzo 2003;

che, con Decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 150, è stato adottato il Regolamento che disciplina il rilascio delle informazioni antimafia a seguito di accessi e accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici;

che, al fine di introdurre ulteriori stringenti controlli volti a scongiurare eventuali traffici illeciti da parte di soggetti collusi con la mafia, è stata approvata la Legge 13 agosto 2010 n. 136, recante "Piano straordinario contro



le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” che prevede, tra l’altro, all’art. 3, la tracciabilità dei flussi finanziari connessi ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di beni;

che, con Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.159, è stato adottato il “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136”;

che, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 agosto 2011, sono state dettate norme per la promozione dell’istituzione, in ambito regionale, della stazione unica appaltante, attraverso la sensibilizzazione delle Amministrazioni aggiudicatrici;

che il 21 novembre 2000 il Ministero dell’Interno e l’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici hanno sottoscritto un protocollo d’intesa finalizzato, tra l’altro, a conseguire, tramite le Prefetture, la promozione e la tutela della legalità e trasparenza nel settore degli appalti attraverso appositi “Protocolli di Legalità” tra Prefetture e Amministrazioni Pubbliche e/o soggetti privati interessati;

che l’esperienza anche a livello territoriale ha dimostrato che i protocolli di legalità assumono una valenza significativa nella capacità di anticipare la soglia delle verifiche e, di conseguenza, della prevenzione antimafia, in quanto rafforzano la rete di monitoraggio e consentono di estendere i controlli a forniture e prestazioni di servizi altrimenti escluse dalle cautele antimafia;

che, anche alla luce della direttiva adottata in materia in data 23 giugno 2010 dal Ministro dell’Interno, risulta opportuno aggiornare ed estendere tali patti, valorizzando il livello regionale per uniformare i contenuti rispetto alle



diverse stazioni appaltanti e cogliere gli ulteriori vantaggi che possono derivare dalla realizzazione di un'unica rete di monitoraggio ultraprovinciale;

che è interesse anche delle stazioni appaltanti, dei contraenti generali e dei concessionari di opere pubbliche assicurare il rispetto della legalità e difendere la realizzazione dell'opera da tentativi di infiltrazione mafiosa, attraverso una più intensa, costante collaborazione che abbia come obiettivo il contrasto dei tentativi di infiltrazione criminale, in un quadro di sicurezza pubblica garantita e partecipata;

che le province venete sono interessate dalla realizzazione di importanti opere pubbliche che determinano, per volume d'investimento, complessità e durata dei lavori, un rilevante impatto sui territori di competenza;

che sono fatte salve le disposizioni dell'art. 176, 3° comma, lett. e) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, relative all'affidamento degli interventi al Contraente Generale;

che il precedente Protocollo d'intesa, sottoscritto il 9 gennaio 2012, tra le Prefetture del Veneto, l'Unione Province del Veneto, l'ANCI Veneto e la Regione del Veneto, avente durata di due anni dalla data della stipula, è scaduto di validità, per cui si rende necessario procedere alla sottoscrizione del presente Accordo di legalità, riproponendo i contenuti del precedente Protocollo, con i necessari aggiornamenti ed integrazioni;

che le parti intendono riproporre la sottoscrizione del citato Protocollo d'intesa per le finalità suesposte;



che in data 15 luglio 2014 il Ministro dell'Interno ed il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione hanno sottoscritto un Protocollo d'intesa volto ad avviare una reciproca collaborazione per lo sviluppo di una coordinata azione di prevenzione dei fenomeni di corruzione e, più in generale, di indebita interferenza nella gestione della cosa pubblica;

che il settore dei contratti pubblici continua ad essere tuttora una delle aree più esposte ai tentativi di infiltrazione delle mafie, ma anche alle interferenze e pressioni dei comitati d'affari e della criminalità comune;

che, in linea con quanto disposto dalla Legge n. 190/2012, risulta fondamentale che alla repressione sul piano puramente penale si affianchi una capillare azione di prevenzione in via amministrativa che possa far leva non solo sul rafforzamento degli strumenti normativi, ma anche su quelli di carattere pattizio;

che appare, pertanto, strategico ampliare l'ambito di operatività dei Protocolli di legalità stipulati tra Prefetture e Stazioni appaltanti anche oltre il tradizionale campo delle infiltrazioni mafiose, per farne un mezzo di prevenzione di portata più generale, capace di interporre efficaci barriere contro le interferenze illecite nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici;

che è interesse della parti promuovere ed avviare iniziative collaborative volte a potenziare la cornice di legalità nel segmento dei contratti pubblici, attraverso l'introduzione, accanto alle tradizionali clausole antimafia, di



pattuizioni tese a rafforzare gli impegni alla trasparenza e alla legalità, pure in ambiti non strettamente riconducibili ai rischi di aggressione da parte del crimine organizzato;

che, in linea con la disciplina pattizia già vigente circa l'obbligo di denuncia dei tentativi di estorsione, appare opportuno introdurre nel presente Protocollo di legalità apposite clausole volte a riconoscere alla Stazione appaltante la potestà di azionare la clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta l'impresa non dia comunicazione del tentativo di concussione subito, risultante da una misura cautelare o dal disposto rinvio a giudizio nei confronti dell'amministratore pubblico responsabile dell'aggiudicazione;

che, per le finalità di cui sopra, appare indispensabile introdurre, altresì, nel presente Accordo, la possibilità per la Stazione appaltante di attivare lo strumento risolutorio in tutti i casi in cui, da evidenze giudiziarie consolidate in una misura cautelare o in un provvedimento di rinvio a giudizio, si palesino accordi corruttivi tra il soggetto aggiudicatore e l'impresa aggiudicataria;

che l'attivazione di tali strumenti risolutivi dovrà essere coordinata con i poteri attribuiti all'ANAC dal Decreto Legge n. 90/2014;



RITENUTO

che la rete di monitoraggio costituita al fine di prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata nella realizzazione delle opere pubbliche è necessariamente una rete aperta alla successiva inclusione di altri soggetti in grado di contribuire alle esigenze prospettate;

che risulta indispensabile adottare con immediatezza le misure, anche organizzative, per la scrupolosa ed uniforme attuazione degli indirizzi di cui al citato Protocollo d'intesa del 15 luglio 2014, nello sforzo comune di prevenzione dei fenomeni di corruzione e realizzazione della trasparenza amministrativa;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo della regione Veneto;
la Regione del Veneto, anche in rappresentanza delle UU.LL.SS del Veneto;
l'ANCI Veneto, in rappresentanza dei Comuni veneti;
l'UPI Veneto, in rappresentanza delle Province venete;

convengono di sottoscrivere il presente Protocollo d'intesa, riproponendo, con i necessari aggiornamenti ed integrazioni, i contenuti del Protocollo d'intesa, siglato il 9 gennaio 2012, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per una durata di tre anni.



ART. 1

Oggetto

Il presente Protocollo di legalità ha ad oggetto un potenziamento dei controlli antimafia, al fine di prevenire le infiltrazioni criminali ed assicurare il preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza nell'ambito dei pubblici appalti.

ART. 2

Clausole e condizioni atti di gara

Le stazioni appaltanti si impegnano ad adottare e ad inserire negli atti di gara e nei contratti e/o nei capitolati speciali d'appalto, compatibilmente con la disciplina generale prevista dalla legge e con le disposizioni comunitarie in vigore per l'Italia, clausole e condizioni idonee ad incrementare la sicurezza degli appalti e la trasparenza delle relative procedure, soprattutto per quanto concerne la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale, curandone l'applicazione.

Si impegnano, altresì, a concordare l'inserimento negli atti di gara e/o nei contratti di eventuali ulteriori clausole e condizioni che potranno in prosieguo essere suggerite dalle Prefetture.

Ai fini suindicati le stazioni appaltanti acquisiscono dalle imprese esecutrici degli appalti oggetto del presente "Protocollo di Legalità" i dati anagrafici della ditta, il codice fiscale, la matricola INPS, il codice cliente e la Posizione Assicurativa Territoriale INAIL, la documentazione che attesti la regolarità contributiva dell'azienda attraverso il D.U.R.C., nonché, nella



fase dell'esecuzione, la documentazione che certifichi la regolarità dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dell'IVA dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di appalto-subappalto.

La documentazione in questione sarà tempestivamente inviata a cura della stazione appaltante alla Prefettura, per le opportune verifiche anche da parte del "Gruppo Interforze" costituito presso le Prefetture, con il compito di svolgere attività di monitoraggio, prevenzione e repressione di violazioni alle disposizioni che regolano i contratti di appalto per lavori, servizi e forniture ed i rapporti di lavoro instaurati con le maestranze in materia di regolarità contributiva ed assicurativa, infortunistica e/o di malattie professionali.

Le stazioni appaltanti si impegnano sin d'ora a prevedere negli atti di gara e/o nei contratti:

- l'obbligo dell'appaltatore, ad inizio lavori, di comunicare alla stazione appaltante - per il successivo inoltro alla Prefettura - l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione dell'opera a titolo di subappaltatori e di subcontraenti, con riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti "sensibili" di cui all'Allegato 1, lettera A) - che forma parte integrante del presente Protocollo - nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;
- clausole risolutive espresse, da inserire anche nei subappalti, nei subcontratti, nonché nei contratti a valle stipulati dai subcontraenti, al fine di procedere automaticamente alla risoluzione del vincolo contrattuale a seguito dell'esito interdittivo delle informative antimafia, di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, rese dalle Prefetture ai sensi del presente Protocollo.



- la previsione di un'apposita clausola in forza della quale, nel caso che le "informazioni antimafia" di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Le somme provenienti dall'applicazione di eventuali penali sono affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che le Prefetture faranno all'uopo pervenire;
- ulteriori clausole con le quali le stazioni pubbliche appaltanti si riservano di valutare gli ulteriori ed eventuali elementi comunicati dalle Prefetture ai sensi dell'art. 1 septies del Decreto Legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella Legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni - ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, ai soli fini delle valutazioni circa l'opportunità della prosecuzione di un'attività imprenditoriale soggetta a controllo pubblico;
- l'invito alle ditte concorrenti di indicare i dati anagrafici, il codice fiscale, il numero d'iscrizione all'INPS (matricola), all'INAIL (codice cliente e posizione assicurativa territoriale), alle Casse Edili o ad altro Ente paritetico, se diverso per categoria, con specificazione della sede di riferimento e, se del caso, dei motivi di mancata iscrizione, anche per le imprese subappaltatrici;
- l'obbligo per l'impresa aggiudicataria di nominare un referente di cantiere, con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere (Allegato 1, lettera C), al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 93 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- un espresso riferimento a tutti gli obblighi derivanti dal presente accordo con l'impresa aggiudicataria.



Nel bando di gara verrà, inoltre, introdotta la clausola secondo la quale l'impresa aggiudicataria si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Analogo obbligo verrà assunto dalle imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera; nel bando di gara sarà, altresì, specificato che gli strumenti contrattuali dovranno recepire tale obbligo, che non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.

Nel bando verrà, altresì, introdotta una clausola che preveda il divieto alle imprese aggiudicatrici di subappaltare o subaffidare a favore di aziende già partecipanti alla medesima gara.

Si impegnano, altresì, a valutare la previsione che i bandi di gara ed i contratti contengano la clausola che preveda che la mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'impresa appaltatrice porterà alla risoluzione del contratto ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto.

ART. 3

Prevenzione interforze illecite ed oneri a carico della Stazione appaltante

- In occasione di ciascuna delle gare indette per la realizzazione dell'appalto di cui al presente Protocollo, la Stazione appaltante si impegna:



- a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara, da rendere da parte del concorrente, le seguenti dichiarazioni:

a) clausola n. 1: "Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p."

b) clausola n. 2: "La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p."

- Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente comma, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi



risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32 del Decreto Legge citato in premessa.

ART. 4

Modalità di trasmissione alle Prefetture delle informazioni relative alle ditte aggiudicatarie degli appalti ed alle attività imprenditoriali ritenute "sensibili"

Per consentire una più ampia e puntuale attività di monitoraggio preventivo ai fini antimafia, così come previsto dall'art. 1 del presente Protocollo, le stazioni appaltanti si impegnano ad una rigorosa e puntuale osservanza di quanto previsto dall'art. 95, comma 3, del D.Lgs. 159/2011, che configura in capo alle stesse l'obbligo di informare tempestivamente il Prefetto competente per territorio della pubblicazione del bando di gara, nel caso di opere pubbliche di importo pari o superiore a quello previsto dalla normativa comunitaria.

Per agevolare, in particolare, il monitoraggio preventivo delle cave maggiormente prossime alle aree di cantiere, la Regione del Veneto si impegna affinché sia fornito, a scadenze periodiche, alle Prefetture territorialmente competenti un quadro informativo esauriente sui soggetti concessionari, al fine di accertare l'effettiva titolarità delle attività di estrazione mineraria.

Le stazioni appaltanti si impegnano a comunicare tempestivamente alla Prefettura competente, ai fini delle verifiche di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, i dati di cui all'Allegato 1, lettera B), per ciascuna impresa esecutrice degli appalti, subappalti, noli, forniture o altri tipi di servizio, come di seguito indicato:



- appalti di lavori di importo uguale o superiore a € 5.186.000,00;
- appalti di servizi e forniture di importo uguale o superiore a € 207.000,00;
- sub-contratti, anche sotto la soglia prevista all'art. 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, afferenti le cd. attività "sensibili" - elencati nell' Allegato 1, lettera A) del presente Protocollo - (e tutti gli affidamenti a valle dell'aggiudicazione principale) di qualunque importo.

Per detti sub-contratti l'autorizzazione di cui all'art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 può essere rilasciata previa esibizione dell'autocertificazione di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 159/2011, ferma restando la successiva acquisizione delle informazioni prefettizie.

Le parti possono, comunque, porre in essere iniziative pattizie di prevenzione antimafia più stringenti, con soglie di importo inferiore a quelli suindicati, in presenza di opere pubbliche di rilevante impatto che possano presentare maggiore rischio di esposizione a tentativi di infiltrazione.

Le parti, altresì, possono concordare di effettuare verifiche antimafia anche in fase antecedente all'aggiudicazione, nonché prevedere di estendere le verifiche e l'acquisizione delle informazioni antimafia anche alle tipologie di prestazioni di servizi e forniture non inquadrabili tra quelle ritenute "sensibili" - elencate nell' Allegato 1, lettera A) del presente Protocollo.

L'informazione antimafia va richiesta dai soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del citato D.Lgs. n. 159/2011, alla Prefettura secondo le modalità e le procedure previste dagli artt. 90 e 91 del predetto D.Lgs.

Sono sottoposti alla verifica antimafia i soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011.

In particolare, le certificazioni antimafia dovranno essere richieste alla Prefettura della provincia nella quale hanno residenza o sede le persone fisiche o le società o i consorzi, le imprese appaltatrici, le associazioni, etc. dandone, altresì, notizia alla Prefettura della provincia ove si svolge l'opera o il servizio o la fornitura.



Nel caso di opere che interessano il territorio di più province (es. strade), al fine di consentire l'espletamento dei poteri di accesso nei cantieri, la stazione appaltante invierà alle Prefetture interessate un programma dei lavori, aggiornato trimestralmente, che consenta di avere cognizione dei territori interessati dai lavori, della tipologia degli stessi e dei tempi di realizzazione.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 52 e 52 bis, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2013 "Modalità per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 52, della Legge 6 novembre 2012, n. 190", l'iscrizione delle imprese negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa ("white list") presso la Prefettura della provincia in cui l'impresa ha sede, per le attività indicate nel comma 53 della Legge citata, soddisfa i requisiti per l'informazione antimafia anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per cui essa è stata disposta.

ART. 5

Revoca e risoluzione del contratto

Qualora, a seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, la Prefettura ne darà comunicazione alla stazione appaltante, la quale applicherà o farà applicare la clausola risolutiva espressa del vincolo contrattuale prevista nel bando e nei contratti a valle inerenti la realizzazione dell'opera o la fornitura dei beni e/o servizi, e la relativa penale.



Qualora l'informazione non venga rilasciata nei termini di cui ai commi 2 e 3, dell'articolo 92 del Decreto Legislativo n. 159/2011, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza dell'informazione antimafia. Nei casi in cui successivamente alla stipula del contratto e del subcontratto o all'autorizzazione del subappalto, vengano rilasciate informazioni interdittive, si applicano le disposizioni previste dal citato articolo 92, commi 3, 4 e 5.

Trovano, in ogni caso, applicazione le cause di esclusione dagli appalti pubblici degli imprenditori non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del Decreto Legislativo 163/2006.

ART. 6

Tracciabilità dei flussi finanziari

Nell'ottica della prevenzione di infiltrazioni criminali negli appalti, subappalti, forniture e servizi, nonché nella concessione di finanziamenti pubblici, anche europei, da perseguire anche attraverso lo strumento della "tracciabilità dei flussi finanziari", nelle transazioni finanziarie connesse, in particolare, ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di beni, le stazioni appaltanti si impegnano a rispettare gli adempimenti previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie", come modificato dagli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito in Legge 17 dicembre 2010, n. 217, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza";

Nell'ambito di detti adempimenti le suddette stazioni appaltanti devono verificare che nei contratti sottoscritti dagli appaltatori con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese sia stata inserita, a pena di nullità, la clausola con la quale ciascuno di essi assume detto obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.



REGIONE DEL VENETO

Per le medesime finalità e per prevenire, altresì, eventuali fenomeni di riciclaggio, nonché altri gravi reati, i soggetti aderenti al presente Protocollo si impegnano ad effettuare i pagamenti o le transazioni finanziarie esclusivamente per il tramite di intermediari autorizzati di cui all'art. 11, comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs. 231/2007, cioè banche e Poste Italiane S.p.A.; Le stazioni appaltanti richiameranno il medesimo obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari nei confronti delle imprese contraenti con previsione, in caso di violazione, della risoluzione immediata del vincolo contrattuale o della revoca dell'autorizzazione al subappalto/subcontratto;

I soggetti che aderiscono al presente Protocollo si impegnano a far sì che i committenti, i contraenti ed i subcontraenti, ognuno per quanto di propria spettanza, custodiscano in maniera ordinata e diligente la documentazione (ad es. estratto conto) che attesta il rispetto delle norme sulla tracciabilità delle operazioni finanziarie e delle movimentazioni relative ai contratti di esecuzione di lavori e di prestazioni di servizi e di forniture, in modo da agevolare le eventuali verifiche da parte dei soggetti deputati ai controlli.

ART. 7

Efficacia del Protocollo di legalità

Il Protocollo che le parti sottoscrivono, ciascuna per quanto di competenza, in relazione agli impegni espressamente indicati, avrà effetto immediato e avrà la durata di tre anni a decorrere dalla data odierna.

Le parti si impegnano ad avviare, tre mesi prima della scadenza del Protocollo, un confronto per il rinnovo dello stesso.

Venezia, **07 SET. 2015**
Letto, approvato e sottoscritto



Prefettura della
Regione Veneto



REGIONE DEL VENETO

IL PREFETTO DI VENEZIA

[Handwritten signature]

IL PRESIDENTE DELLA
REGIONE DEL VENETO

[Handwritten signature]

IL PREFETTO DI VERONA

[Handwritten signature]

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE
DELLE PROVINCE
DEL VENETO

[Handwritten signature]

IL PREFETTO DI PADOVA

[Handwritten signature]

IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE
REGIONALE COMUNI DEL VENETO

[Handwritten signature]

IL PREFETTO DI VICENZA

[Handwritten signature]

IL PREFETTO DI TREVISO

[Handwritten signature]

IL PREFETTO DI ROVIGO

[Handwritten signature]

IL PREFETTO DI BELLUNO

[Handwritten signature]



ALLEGATO 1

A) ELENCO DELLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI RITENUTE "SENSIBILI"

- trasporto di materiali a discarica;
- trasporto e smaltimento rifiuti;
- fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti;
- fornitura e/o trasporto di calcestruzzo;
- fornitura e/o trasporto di conglomerato bituminoso;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- fornitura con posa in opera e noli a caldo;
- servizio di autotrasporto;
- guardiania di cantiere;
- fornitura di servizi, di logistica, di supporto, di vitto e di alloggiamento di personale.

B) DATI DA FORNIRE ALLA PREFETTURA

Per il rilascio delle certificazioni antimafia ai sensi del presente protocollo è indispensabile allegare la dichiarazione sostitutiva alla camera di commercio, unitamente alle dichiarazioni sostitutive relative ai familiari conviventi di cui all'art. 85 del D.Lgs. n.159/2011.

Per ogni singola impresa comunque impiegata nella realizzazione dell'opera pubblica - anche per gli affidamenti o sub affidamenti - saranno forniti i seguenti dati:

Per tutte le Ditte o Società:

- codice fiscale;
- matricola INPS;
- codice cliente e posizione assicurativa territoriale INAIL;
- documentazione che attesti la regolarità contributiva dell'azienda, attraverso il D.U.R.C.;
- in fase di esecuzione, documentazione che certifichi la regolarità dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dell'I.V.A.



dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di appalto-subappalto.

Affidamenti - sub affidamenti:

- eventuale ATI o consorzio di appartenenza;
- eventuale quota di partecipazione all'ATI;
- ruolo di impresa appaltatrice o subappaltatrice;
- impresa da cui ha ottenuto l'affidamento (lavoro, fornitura o servizio);
- oggetto;
- data della richiesta;
- data dell'aggiudicazione;
- importo.

C) DATI CONTENUTI NEL "RAPPORTO DI CANTIERE"

1. Il c.d. "rapporto di cantiere" dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi giornalmente presenti in cantiere, dell'impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime di affidamento, subappalto o assimilabile nella settimana di riferimento, e degli ulteriori veicoli che comunque avranno accesso al cantiere, nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi di tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all'accesso per altro motivo.

2. I mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai cantieri le cui targhe non sono preventivamente note, saranno identificati mediante il documento di trasporto ed il Referente di cantiere giustificherà, ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di Polizia.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
f.to Lovato Marcello

.....

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Nicola Fraccarollo

.....

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo,

Lì, 11-01-2018

IL Segretario Generale
F.to Dott. Fraccarollo Nicola

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva il dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Lì,

IL Segretario Generale
Dott. Fraccarollo Nicola

.....